

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 117

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO - FRAU - DI NOLFO

il 16 luglio 2025

Disposizioni per lo sviluppo dell'innovazione digitale nel territorio regionale della Sardegna,
per la promozione della transizione al digitale e per la tutela dei diritti di cittadinanza digitale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione sta affrontando una fase cruciale del proprio percorso verso la modernizzazione amministrativa, l'efficientamento dei servizi pubblici e la promozione dello sviluppo economico sostenibile.

In tale contesto, la proposta normativa de qua rappresenta un passaggio strategico e coerente con le linee guida europee e nazionali in materia di digitalizzazione.

L'articolato legislativo, fin dall'incipit, individua come prioritaria la promozione dell'innovazione digitale e della transizione al digitale, agendo in coerenza con i principi costituzionali e con le competenze dello Stato e delle autonomie locali. In particolare, la legge si propone di garantire un uso armonico, coordinato e diffuso del sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) su tutto il territorio regionale, contribuendo a rafforzare non solo l'efficienza della pubblica amministrazione, ma anche lo sviluppo economico, sociale e culturale della Sardegna.

Uno degli elementi qualificanti della norma è la valorizzazione dell'efficienza amministrativa, perseguita tramite la semplificazione dei processi e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

La Regione promuove un'azione coordinata tra il Sistema Regione, gli enti locali e gli organismi pubblici e privati che interagiscono con l'amministrazione, ponendo le basi per un ecosistema digitale integrato, trasparente e accessibile. Tale orientamento è rafforzato dalla promozione dell'interoperabilità tra piattaforme, della razionalizzazione della spesa ICT e dall'adozione di infrastrutture digitali condivise e sicure.

La legge mira anche a colmare il divario digitale, con particolare attenzione alle aree interne e meno sviluppate della Regione, ponendo così in evidenza un principio di equità territoriale che garantisca pari opportunità a cittadini e imprese. L'intervento non è soltanto tecnico, ma anche culturale, attraverso iniziative mirate all'alfabetizzazione digitale, alla formazione di competenze ICT e all'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale. Tali azioni sono fondamentali per promuovere una vera cittadi-

nanza digitale attiva, capace di esercitare i propri diritti e doveri in maniera consapevole, sicura e inclusiva.

Un ulteriore aspetto di rilievo è rappresentato dal forte impatto sullo sviluppo economico regionale. La digitalizzazione viene qui intesa come leva per aumentare la competitività del sistema produttivo, migliorare l'erogazione dei servizi e incentivare la nascita di nuovi settori economici legati all'innovazione, agli open data, alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e all'utilizzo etico dei dati. La Regione riconosce così il valore strategico dell'ICT e dell'intelligenza artificiale come strumenti per favorire l'attrattività del territorio e la crescita delle imprese, soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica.

Particolare attenzione è posta alla sicurezza digitale, alla protezione dei dati personali e alla prevenzione del rischio cibernetico, in linea con le direttive europee e nazionali in materia di cybersicurezza. La costruzione di una fiducia digitale è infatti essenziale per garantire l'efficacia dei servizi e la piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale e democratica, tramite strumenti innovativi. A tal fine, la legge prevede non solo l'adozione di misure tecniche, ma anche l'attivazione di percorsi di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile.

Per quanto concerne la sicurezza informatica, viene istituito il Computer security incident response team (CSIRT), un organismo dedicato alla gestione delle minacce cibernetiche. Il CSIRT avrà il compito di monitorare e analizzare i rischi e le minacce emergenti, emettere allerte e preallarmi, ricevere notifiche di incidenti cyber e intervenire tempestivamente per mitigare i danni. La sua attività contribuirà a rafforzare la resilienza del Sistema regionale, proteggendo le infrastrutture critiche e i dati sensibili. La creazione e il governo del CSIRT saranno disciplinati da apposite deliberazioni della Giunta regionale, che definirà anche le modalità di adesione di altri enti territoriali, favorendo una rete di collaborazione e condivisione delle informazioni.

Attraverso l'articolo 3 la Regione definisce il proprio ruolo strategico come coordinatore e promotore dell'innovazione, attribuendo specifici compiti alla struttura organizzativa competente e al Responsabile per la transizione digitale (RTD). Il coordinamento con università, centri di ricerca, mondo produttivo e formativo appare cruciale per costruire un Sistema regionale dell'innovazione tecnologica capace di affrontare le sfide future in modo integrato.

Gli enti locali sono riconosciuti come attori di prossimità, assegnando loro un ruolo attivo nella promozione della transizione digitale già a livello comunale. La Regione si impegna a sostenerli con risorse, formazione e infrastrutture, incentivando soluzioni tecnologiche sostenibili e progetti condivisi, con l'obiettivo di favorire l'inclusione digitale e la partecipazione civica, elementi indispensabili per una società contemporanea.

La proposta di legge in esame non vuole essere un intervento normativo settoriale, ma mira a creare una vera e propria politica di sistema per l'innovazione digitale della Sardegna.

La capacità di attuazione concreta, del coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e dalla partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati presenti nella proposta normativa in esame sono i fattori più rilevanti per il raggiungimento dei traguardi che l'amministrazione regionale si è posta ed ha dichiarato nel piano regionale di sviluppo.

La promozione di questa strategia mira a creare un ecosistema digitale efficiente e innovativo, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e enti pubblici. La definizione delle modalità di adozione di tali sistemi sarà affidata alla Giunta regionale, che potrà promuovere collaborazioni con università, centri di ricerca e altri attori del settore, favorendo così un approccio partecipativo e multidisciplinare. Questa collaborazione tra pubblico e privato rappresenta un elemento strategico per garantire che le soluzioni tecnologiche siano all'avanguardia, efficaci e rispondenti alle esigenze del territorio.

L'Agenda digitale costituisce uno strumento fondamentale per la pianificazione e il coordinamento delle azioni di crescita digitale. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente questo documento, che definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le linee guida e le strategie tecniche da seguire. L'obiettivo principale è garantire i diritti di cittadinanza digitale, promuovere l'accesso ai servizi online e rafforzare la sicurezza cibernetica. Attraverso interventi concreti e linee di azione mirate, l'Agenda digitale mira a creare un ambiente digitale inclusivo, resiliente e innovativo, in linea con le strategie nazionali ed europee.

Patrimonio informativo regionale.

La legge riconosce il valore pubblico di tutti i dati prodotti e gestiti dagli enti del Sistema regionale e da altri soggetti pubblici operanti sul territorio. La trasparenza, l'interoperabilità e la sicurezza sono valori inderogabili che devono guidare la gestione di queste risorse informative. La Regione si impegna a promuovere un corretto governo del patrimonio informativo, garantendo la disponibilità, l'accesso e la fruibilità dei dati in modalità digitale, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

Nell'attuale contesto è fondamentale delineare le strategie e le azioni della Regione in materia di gestione dei dati, sviluppo di un ecosistema digitale integrato e allocazione delle risorse finanziarie per sostenere tali iniziative.

La strategia regionale di governo del dato consente, inoltre, di migliorare la qualità delle decisioni amministrative, garantendo una gestione efficiente, trasparente e orientata alla creazione di valore pubblico. La trasparenza e l'accessibilità dei dati sono principi fondamentali, che devono essere rispettati in conformità alle normative europee e nazionali sull'apertura dei dati e sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

In particolare, la Regione si impegna a incentivare l'uso dei dati aperti come risorsa strategica per l'innovazione, lo sviluppo economico e l'efficienza amministrativa. La promozione di ecosistemi digitali interconnessi e il riutilizzo delle informazioni pubbliche favoriscono la creazione di servizi innovativi, migliorando la qualità della vita dei cittadini e la competitività del territorio. La proposta sottolinea, inoltre, l'importanza di rispettare le norme sulla protezione dei dati personali, garantendo la sicurezza delle informazioni e la trasparenza del loro trattamento, oltre all'imprescindibile rispetto dei diritti degli interessati.

L'attivazione di un ecosistema digitale integrato rappresenta un ulteriore elemento fondante della strategia digitale regionale. La Regione si impegna a sviluppare un insieme coordinato di infrastrutture digitali, reti telematiche e servizi digitali, nel rispetto delle normative di sicurezza cibernetica europee e nazionali. Questo ecosistema rappresenta un sistema complesso e modulare, basato su un modello federato, che permette di gestire in modo omogeneo e integrato i dati e i servizi, oltre a favorire l'interoperabilità tra le diverse componenti.

L'obiettivo principale è creare un'interfaccia digitale unica e federata, che faciliti l'accesso di cittadini e imprese alle informazioni e ai servizi pubblici. La piattaforma regionale di gestione del dato, elemento abilitante di questa infrastruttura, consente di pianificare, simulare e monitorare politiche e interventi territoriali, anche su specifici settori di propria competenza grazie a dati costantemente aggiornati.

Vengono stabilite le dotazioni previste per gli anni 2025, 2026 e 2027 con specifici stanziamenti per ciascun anno, al fine di garantire il finanziamento delle attività e dei progetti previsti. Tra queste, si evidenzia l'attivazione del Computer security incident response team (CSIRT), per la quale sono stati stanziati fondi dedicati, necessari per la gestione e la sicurezza informatica regionale. Inoltre, viene destinata una somma di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzata a sostenere le azioni della Regione a supporto degli enti locali nella transizione al digitale, come previsto dall'articolo 4.

La legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), assicurando così l'immediata applicazione delle disposizioni in essa contenute.

In conclusione, l'intervento normativo in oggetto vuole essere un ulteriore passo teso ad evitare la frammentazione digitale, favorire la coerenza delle politiche pubbliche e permettere di sviluppare sistemi informativi integrati e più efficaci a vantaggio dell'intero panorama dei portatori di interesse anche potenziali.

La proposta di legge si compone di tredici articoli:

- l'articolo 1 descrive le finalità generali;
- l'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione;
- l'articolo 3 definisce il ruolo e compiti della Regione;
- l'articolo 4 stabilisce l'istituzione di centri territoriali di innovazione e transizione al digitale;
- l'articolo 5 definisce le azioni della Regione a supporto degli enti locali in materia di transizione al digitale;
- l'articolo 6 detta disposizioni in materia di intelligenza artificiale;
- l'articolo 7 detta disposizioni in materia di Agenda digitale;
- l'articolo 8 istituisce il Computer security incident response team della Sardegna (CSIRT);
- l'articolo 9 disciplina la gestione del patrimonio informativo dei dati;
- l'articolo 10 detta disposizioni in materia di governo dei dati;
- l'articolo 11 dispone l'attivazione dell'ecosistema digitale integrato regionale;
- l'articolo 12 specifica la norma finanziaria;
- l'articolo 13 regola l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità generali

1. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge promuove lo sviluppo della innovazione digitale nel territorio regionale attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e detta disposizioni per la promozione della transizione al digitale nella pubblica amministrazione e nella collettività e per la tutela dei diritti di cittadinanza digitale.

2. La Regione promuove lo sviluppo sul territorio regionale delle ICT e l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza digitale al fine di favorire:

- a) il progresso sociale, economico e culturale del territorio regionale, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della collettività e lo sviluppo sostenibile del territorio;
- b) il rispetto dei diritti e principi costituzionali della dignità umana, della libertà e democrazia dell'uguaglianza;
- c) lo sviluppo organico ed integrato della innovazione digitale sull'intero territorio regionale, anche in ottica di equilibrato rapporto tra aree urbane e rurali e tra aree interne e costiere;
- d) il miglioramento e la semplificazione del rapporto tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini, le imprese e la collettività in genere anche favorendo forme di cittadinanza attiva e processi partecipativi nonché la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- e) l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione regionale e del complessivo Sistema Regione e degli enti locali, favorendo la collaborazione tra gli stessi e con le altre regioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, anche attraverso la promozione della ricerca e di infrastrutture e servizi innovativi idonei a vantaggio della competitività del sistema economico regionale e nell'erogazione dei servizi alle collettività e al singolo cittadino;
- f) il superamento del divario digitale, lo svilup-

- po della partecipazione democratica e la diffusione della cultura digitale per un uso responsabile e consapevole degli strumenti informatici e dei servizi digitali;
- g) lo sviluppo dei servizi digitali in attuazione dei principi di accessibilità, elevata fruibilità e interoperabilità dei dati, chiarezza del linguaggio e semplicità di consultazione;
 - h) la pianificazione e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il Sistema Regione;
 - i) il potenziamento della sicurezza dei dati e dei sistemi informativi nel rispetto delle strategie di cybersicurezza europea e italiana;
 - l) la promozione e l'attuazione di azioni volte all'utilizzo consapevole, responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale nei sistemi informativi e di gestione dei dati anche attraverso azioni di sensibilizzazione e di formazione, sia a favore dei soggetti pubblici che dei privati nonché di iniziative contro le discriminazioni algoritmiche;
 - m) la tutela e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, di diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto d'autore;
 - n) la ricerca e la formazione di competenze in campo ICT e intelligenza artificiale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti del Sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Art. 3

Ruolo e compiti della Regione

1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge la Regione:

- a) promuove lo sviluppo della transizione digitale e orienta le proprie politiche per assicurare la più ampia integrazione e interoperabilità dei sistemi digitali anche verso standard e piattaforme di interoperabilità di livello europeo e nazionale;
- b) sviluppa sistemi informativi idonei a suppor-

- tare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni al fine di sviluppare l'integrazione dei servizi e coordina lo sviluppo di infrastrutture telematiche e di telecomunicazioni diffuse sul territorio;
- c) mette a disposizione e gestisce infrastrutture e piattaforme di erogazione di servizi digitali e di fruizione di dati, anche interconnesse a sistemi e piattaforme di livello europeo e nazionale secondo standard tecnologici definiti dalle competenti autorità europee e nazionali;
 - d) promuove l'utilizzo consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale affidabili e sicuri in accordo con la normativa statale e dell'Unione europea ed in collaborazione con le autorità nazionali di riferimento;
 - e) incentiva idonei e specifici percorsi di formazione di competenze specifiche in ambito digitale;
 - f) promuove concrete azioni per la diffusione della connettività sul territorio, al fine di incrementare i servizi digitali, diffondere ed ottimizzare il livello di copertura del territorio regionale con connettività fissa e mobile a banda ultralarga sia per sedi pubbliche sia per sedi private;
 - g) adotta le misure di sicurezza cibernetica ritenute idonee in rapporto con analisi del rischio, nel rispetto delle indicazioni delle autorità nazionali ed europee;
 - h) definisce le linee strategiche per lo sviluppo e il coordinamento della infrastruttura di rete regionale;
 - i) individua tramite specifica deliberazione della Giunta regionale, all'interno del competente Assessorato regionale agli Affari generali, personale e riforma della Regione, la struttura organizzativa con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle azioni regionali finalizzate allo sviluppo dell'innovazione digitale nel territorio regionale, alla promozione della transizione al digitale e alla tutela dei diritti di cittadinanza digitale; detta struttura organizzativa, coordinata dal Responsabile della transizione digitale (RTD) assicura il coinvolgimento delle componenti sociali, economiche, della formazione, dell'università, degli istituti di ricerca;

Art. 4

Istituzione di centri territoriali
di innovazione e transizione al digitale

1. Al fine di promuovere la nascita di nuove imprese innovatrici, supportare l'avvio e lo sviluppo di start-up innovative e di spin-off, anche in connessione ai grandi progetti di ricerca, supportare incubatori ed acceleratori come punti di contatto e contaminazione tra le università e il mondo imprenditoriale, favorendo anche la creazione di occupazione giovanile altamente qualificata, la Giunta regionale può prevedere l'attivazione di centri territoriali di innovazione e transizione al digitale anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante specifica deliberazione, definisce i criteri per la identificazione di tali centri, garantendo una idonea distribuzione nell'intero territorio regionale, per la composizione del partenariato e per la programmazione del cofinanziamento regionale.

Art. 5

Azioni della Regione a supporto degli enti locali
in materia di transizione al digitale

1. L'Amministrazione regionale, anche a valere sulle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 11, assicura il necessario supporto agli enti locali, in qualità di enti di prossimità alle collettività, al fine di:

- a) promuovere la transizione al digitale sul singolo territorio comunale, favorendo l'adozione di tecnologie innovative e garantendo l'accesso ai servizi digitali per cittadini, imprese e associazioni;
- b) assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, garantendo servizi accessibili, fruibili e conformi ai principi di trasparenza, interoperabilità e inclusione;
- c) attuare iniziative volte a ridurre il divario digitale, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, promuovendo programmi di alfabetizzazione digitale, centri di facilitazione e supporto per l'uso dei servizi digitali;
- d) condividere dati e risorse e partecipare a progetti di innovazione tecnologica a livello

- locale, regionale e nazionale;
- e) incentivare l'adozione di tecnologie digitali sostenibili, promuovendo soluzioni che riducano l'impatto ambientale e migliorino l'efficienza energetica;
- f) adottare misure per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e la protezione dei dati personali, in conformità alla normativa europea e nazionale in materia di cybersicurezza e privacy;
- g) favorire la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali attraverso piattaforme digitali e strumenti di democrazia digitale, promuovendo un dialogo continuo tra amministrazione e comunità;
- h) valutare le situazioni di rischio cibernetico dei sistemi digitali degli enti locali del territorio sardo.

Art. 6

Intelligenza artificiale

1. L'Amministrazione regionale e i soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto delle normative europee e nazionali, promuovono l'attivazione di sistemi e strumenti digitali che utilizzano l'intelligenza artificiale (IA) come strumento di crescita economica e sociale, per migliorare il benessere dei cittadini e garantire servizi adeguati, efficienti ed efficaci.

2. La Regione garantisce un utilizzo trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale in tutti i settori della pubblica amministrazione e del sistema economico, attivando percorsi di formazione di competenze specializzate e di accesso al mercato del lavoro. La Regione incentiva le sperimentazioni dei centri di ricerca e la collaborazione tra gli attori del settore e le università.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le possibili modalità di adozione di tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale e il relativo impiego per l'espletamento delle attività istituzionali della Regione.

4 La Regione promuove forme di collaborazione scientifica con le università degli studi e gli enti di ricerca, anche con il coinvolgimento delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attivi negli ambiti di competenza.

Art. 7

Agenda digitale

1. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'Agenda digitale, quale documento che identifica gli indirizzi, gli obiettivi, le linee guida, le strategie tecniche e le tipologie di intervento in tema di promozione e sviluppo dell'economia digitale al fine di garantire i diritti di cittadinanza digitale, coordinare le azioni per la crescita digitale del territorio regionale e dare impulso all'amministrazione digitale.

2 L'Agenda digitale definisce gli indirizzi operativi e le linee d'azione da seguire per dare concreta attuazione a livello regionale alla strategia nazionale per la sicurezza cibernetica secondo quanto indicato dalla disciplina nazionale ed europea.

Art. 8

Computer security incident response team
della Sardegna (CSIRT)

1. La Regione, in attuazione delle normative nazionali ed europee, sulla base di un accordo tra la Regione e l'autorità competente a livello nazionale, istituisce il Computer security incident response team (CSIRT).

2. Il CSIRT esercita le seguenti competenze:

- a) monitoraggio e analisi dei rischi e delle minacce cibernetiche;
- b) emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati;
- c) ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti cyber, veicolandole laddove previsto alle autorità nazionali competenti, l'analisi degli incidenti e la definizione di modalità di intervento e risposta;
- d) interventi in caso di incidente;
- e) analisi dinamica dei rischi e degli incidenti;
- f) sensibilizzazione situazionale verso la sicurezza e resilienza cyber;
- g) partecipazione alla rete degli CSIRT italiani;
- h) ogni altra funzione conferita dalle norme nazionali in materia di sicurezza cibernetica.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'organizzazione e il gover-

no del CSIRT, nonché le modalità di adesione allo stesso da parte di eventuali altri enti del territorio regionale.

Art. 9

Gestione del patrimonio informativo dei dati

1. La Regione riconosce il valore pubblico del patrimonio informativo prodotto e gestito dagli enti del Sistema Regione e di tutti gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale e riconosce come valori inderogabili la loro accessibilità e interoperabilità nonché la sicurezza e la trasparenza del loro trattamento.

2. La Regione promuove il corretto governo del patrimonio informativo quale strumento di trasparenza e partecipazione democratica, assicurandone la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale.

3. La Regione promuove l'interoperabilità dei dati, la loro accessibilità e si dota a tal fine degli strumenti tecnologici e informativi più idonei nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 10

Governo dei dati

1. La Regione, all'interno dell'Agenda digitale di cui all'articolo 6, definisce la strategia regionale di governo del dato per migliorare la qualità delle decisioni amministrative, garantire una gestione efficiente e trasparente delle informazioni, favorire la creazione di valore pubblico e sostenere l'innovazione digitale regionale.

2. Nel rispetto delle normative nazionali ed europee sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, la Regione assicura la trasparenza e l'accessibilità dei dati e incentiva l'uso dei dati aperti come risorsa per l'innovazione, lo sviluppo economico e l'efficienza amministrativa, stabilendo principi per il riutilizzo delle informazioni pubbliche e favorendo la creazione di ecosistemi digitali interconnessi e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

3. La Regione, altresì, in attuazione delle norme in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in-

clusi la minimizzazione dei dati, che impone la raccolta e il trattamento solo delle informazioni strettamente necessarie, la sicurezza dei dati, garantisce protezione da accessi non autorizzati, e la trasparenza, assicurando il rispetto dei diritti degli interessati, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture interoperabili a livello europeo.

4. La Regione promuove l'adozione di politiche per la gestione, valorizzazione e condivisione dei dati, in ottica di trasparenza, interoperabilità e innovazione, con l'obiettivo di favorire l'uso strategico dei dati per migliorare l'efficienza dei servizi e la crescita digitale del territorio e di attivare progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, all'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nonché allo sviluppo di servizi e sistemi informativi integrati.

Art. 11

Ecosistema digitale integrato regionale

1. La Regione, all'interno dell'Agenda digitale di cui all'articolo 6, definisce gli obiettivi e gli strumenti per l'attivazione dell'ecosistema digitale integrato regionale che costituisce, nel rispetto dei criteri di sicurezza definiti dalle normative nazionali ed europee per la sicurezza cibernetica, l'insieme coordinato e integrato delle infrastrutture digitali gestite dalla Regione e della rete telematica regionale nonché dell'insieme di servizi digitali e basi di dati che costituiscono il patrimonio informativo della Regione e degli altri soggetti del Sistema Regione, a supporto delle funzioni di governo e amministrazione e nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto in tema di trattamento dati.

2. La Regione e gli enti del Sistema Regione orientano i propri sistemi digitali in ottica di sportello digitale unico e federato quale strumento per un facile accesso dei cittadini e delle imprese alle informazioni e ai servizi digitali.

3. La strutturazione dell'ecosistema digitale integrato regionale è basata su un modello federato e modulare che gestisce in maniera omogenea e coordinata i dati attraverso i requisiti identificati dalla strategia regionale di governo del dato, componendo un'unica piattaforma regionale di gestione del dato caratterizzata da integrazione interna.

4. La piattaforma regionale di gestione

del dato costituisce elemento abilitante per l'attivazione di sistemi informativi che consentono la definizione, la simulazione e il monitoraggio di pianificazioni territoriali, politiche e procedimenti, basate su disponibilità di dati costantemente aggiornati, evitando la frammentazione digitale dei servizi e dei dati.

5. La Regione attiva idonee politiche per promuovere l'inclusione digitale e per accrescere le competenze digitali tra i cittadini, offrendo supporto e formazione in tal senso, favorendo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e di non discriminazione digitale.

6. L'ecosistema digitale integrato regionale utilizza tecnologie innovative in tema di sicurezza cibernetica che costituisce componente essenziale di ogni fase ed attività in linea con il principio secondo il quale nessun utente, dispositivo o rete sono intrinsecamente affidabili, richiedendo, pertanto, verifiche continue sulle richieste di accesso a sistemi e risorse specifiche.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di euro 6.650.000 per l'anno 2025 e di euro 11.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (missione 01- programma 08 - titolo 1).

3. Al fine di attuare le azioni della Regione a supporto degli enti locali in materia di transizione al digitale di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2025, e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 01 - programma 09 - titolo 1).

4. La Regione Per l'attivazione del CSIRT di cui all'articolo 8, è autorizzata alla spesa di euro 150.000 per l'anno 2025, e di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 01- programma 08 - titolo 1).

in aumento

missione 01 - programma 08 - titolo 1

2025	euro	1.500.000
2026	euro	1.500.000
2027	euro	1.500.000

missione 01 - programma 09 - titolo 1

2025	euro	5.000.000
2026	euro	10.000.000
2027	euro	10.000.000

missione 01 - programma 08 - titolo 1

2025	euro	150.000
2026	euro	300.000
2027	euro	300.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2025	euro	1.500.000
2026	euro	1.500.000
2027	euro	1.500.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2025	euro	5.000.000
2026	euro	10.000.000
2027	euro	10.000.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2025	euro	150.000
2026	euro	300.000
2027	euro	300.000

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).